

REGOLAMENTO (CE) N. 838/2006 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2006

relativo all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(3) Occorre perciò modificare e integrare conformemente il regolamento (CEE) n. 2658/87,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

vista la proposta della Commissione,

Articolo 1

considerando quanto segue:

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽¹⁾ ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito «nomenclatura combinata») e ha fissato le aliquote del dazio della tariffa doganale comune.

a) nella parte seconda, «Elenco dei dazi doganali», le aliquote del dazio sono modificate come indicato alla lettera a) dell'allegato del presente regolamento;

(2) Con la decisione 2006/398/CE, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea ⁽²⁾, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l'accordo sopra menzionato al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

b) nella parte terza, sezione III, l'allegato 7, «Contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitarie», è modificato con i dazi e integrato con i volumi di cui ai termini e condizioni riportati alla lettera b) dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.L'articolo 1, lettera b), si applica sei settimane dopo la pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 486/2006 (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.